# REGOLAMENTO (CEE) N. 3820/90 DELLA COMMISSIONE

**del 19 dicembre 1990**

**recante modalità d'applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali d'attuazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3648/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali d'attuazione dell'atto di adesione per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dal Portogallo (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli dalla Spagna;

considerando che è opportuno riunire in un unico regolamento le modalità d'applicazione del citato meccanismo di compensazione, introdotto dall'articolo 152 e dall'articolo 318 dell'atto di adesione;

considerando che occorre definire le modalità del rilevamento e della comunicazione dei corsi dei prodotti della Comunità dei Dieci, dei prodotti spagnoli e dei prodotti protoghesi, necessari per il funzionamento del meccanismo di compensazione;

considerando che, per quanto possibile, è opportuno utilizzare i dati che gli Stati membri già comunicano alla Commissione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione, del 9 agosto 1974, che fissa le modalità di applicazione del sistema dei prezzi di riferimento nel settore degli ortofrutticoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85 (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parare del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I corsi da prendere in considerazione per la fissazione del prezzo di offerta comunitario di cui all'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) e all'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione corrispondono a quelli definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 e comunicati dagli Stati membri della Comunità dei Dieci a norma dell'articolo 2 dello stesso regolamento.

2. L'importo da aggiungere per le spese di trasporto alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci si calcola ogni anno forfettariamente per ciascun prodotto in sede di fissazione del prezzo d'offerta comunitario.

*Articolo 2*

1. I corsi da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi d'offerta dei prodotti spagnoli e portoghesi, di cui all'articolo 152, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 318, paragrafo 1, lettera b) dell'atto di adesione corrispondono ai corsi dei prodotti definiti all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 e constatati negli Stati membri della Comunità dei Dieci.

2. I corsi dei prodotti originari della Spagna e del Portogallo sono rilevati e calcolati a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2118/74.

Ogni giorno di mercato gli Stati membri della Comunità dei Dieci comunicano detti corsi per ciascun prodotto alla Commissione, alle condizioni stabilite all'articolo 6, lettera a) del medesimo regolamento.

Contestualmente essi comunicano:

— nella misura del possibile i corsi suddetti, previa applicazione dei coefficienti in vigore,

— i dati all'articolo 6, lettera b) del citato regolamento, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 318, paragrafo 1, lettera c) dell'atto di adesione,

(1) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.
(2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16.
(3) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.
(4) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.
(5) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

— i dati previsti all'articolo 6, lettere d), e), f) e g) dello stesso regolamento.

*Articolo 3*

Le comunicazioni di cui all'articolo 2 si effettuano entro e non oltre il giorno successivo al giorno di mercato cui si riferiscono.

*Articolo 4*

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 3815/89.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*